

A.S.E. S.p.A  
Azienda Servizi Ecologici  
MANFREDONIA (FG)

BANDO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1  
MINICOMPATTATORE R.S.U. DA MC. 7.

1. Stazione appaltante: A.S.E. S.p.A., Azienda Servizi Ecologici – via Tratturo del Carmine, 14 – 71043 Manfredonia, provincia di Foggia, Tel. 0884 542896, fax. 0884 542569, indirizzo internet [www.asemanfredonia.it](http://www.asemanfredonia.it), e-mail [info@asemanfredonia.it](mailto:info@asemanfredonia.it).
2. Codice identificativo gara (CIG): 3264052CE8
3. Procedura di gara: aperta.
4. Forma dell'appalto: fornitura.
5. Luogo di consegna della merce: via Tratturo del Carmine, 14 - 71043 Manfredonia (FG).
6. Natura: acquisto n. 1 minicompattatore r.s.u. con vasca da mc. 7, munito di impianto di disinfezione con attacco DIN per cassonetti da litri 660, 1100, 1700 ed attacco a pettine per contenitori da litri 80, 120, 240, 360.
7. Entità dell'appalto: Importo complessivo presunto € 50.000,00, oltre IVA.
8. Finanziamento della spesa: con fondi del proprio bilancio.
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
10. Responsabile del procedimento: rag. Raffaele Murgo.
11. L'Appalto è regolato da apposito capitolato.
12. I plichi contenenti le offerte e i documenti per l'ammissione alla gara, destinati all'Azienda Servizi Ecologici, via Tratturo del Carmine, 14, - 71043 Manfredonia, devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 07/11/2011.
13. L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il 09/11/2011, alle ore 10,00, nella sede dell'A.S.E. S.p.A., in Manfredonia, via Tratturo del Carmine, 14.
14. Persone ammesse all'apertura delle offerte: legale rappresentante della ditta offerente o suo delegato.
15. Modalità di presentazione dell'offerta e criteri di ammissibilità alla gara:
  - 15.1. La gara ha per oggetto l'aggiudicazione della fornitura di n. 1 minicompattatore r.s.u. con vasca da mc. 7, munito di impianto di disinfezione con attacco DIN per cassonetti da litri 660, 1100, 1700 ed attacco a pettine per contenitori da litri 80, 120, 240, 360.

15.2. Il minicompattatore deve essere costruito conformemente alle normative vigenti in materia di sicurezza e rumorosità, ed alle disposizioni emesse dal Ministero dei Trasporti e dalla Motorizzazione Civile, nonché alle norme CEE e conforme alla Direttiva Macchine.

15.3. Prezzo complessivo presunto della fornitura € 50.000,00, oltre IVA.

15.4. L'offerta per la fornitura in oggetto dovrà pervenire a questa Azienda, entro e non oltre le ore 13,00 del 07/11/2011, con qualsiasi mezzo di recapito.

15.5 L'offerta deve contenere tutti gli elementi che permettano di valutarla sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto economico.

15.6. L'offerta completa deve essere costituita da:

- offerta prezzi;
- documenti indicati al seguente punto 15.9;
- descrizioni, illustrazioni e specifiche tecniche;
- elenco prezzi dei ricambi più importanti con relativi sconti.

15.7. L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e chiusa in busta controfirmata sui lembi di chiusura.

15.8. Nell'offerta devono essere indicato il prezzo del minicompattatore offerto, IVA esclusa, scritto in cifre ed in lettere; il periodo di garanzia ed il centro di assistenza tecnica post-vendita; i tempi di consegna; gli eventuali optional gratuiti.

15.9. Sulla busta contenente l'offerta prezzo dovranno essere indicati la denominazione del mittente e la scritta "Offerta economica attrezzatura di compattazione r.s.u.". Detta busta deve essere inclusa in una seconda busta che dovrà contenere:

- 1) dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, (allegare fotocopia sottoscritta di un documento di identità in corso di validità) con la quale il legale rappresentante o titolare della ditta attesti:
  - a) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A., Registro delle Imprese, (indicare la data di iscrizione, il numero di matricola, il settore dell'attività, i nominativi delle persone autorizzate a rappresentare legalmente la ditta o la società; per le società in nome collettivo il nome di tutti i soci; per quelle in accomandita semplice il nome di tutti i soci accomandatari);
  - b) che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alla gara, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.;
  - c) il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture di minicompattatori r.s.u., realizzate negli ultimi tre anni (2008-2009-2010);
- 2) copia dei bilanci o estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi dell'impresa (2008-2009-2010);
- 3) Autocertificazione in ordine alle forniture di minicompattatori simili a quello della presente gara effettuate durante gli ultimi tre anni (2008-2009-2010) con il rispettivo importo, data e destinatario;
- 4) ampie e dettagliate descrizioni dell'attrezzatura di compattazione offerta, senza indicazione del prezzo, con i relativi depliant e schede tecniche;
- 5) certificazione degli acciai usati per la costruzione del minicompattatore;

- 6) dichiarazione impegnativa, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale l'interessato dichiara:
  - a) di obbligarsi ad eseguire la fornitura al prezzo offerto che riconosce remunerativo e compensativo;
  - b) di aver preso piena ed integrale visione del capitolato di oneri, allegato al presente bando, e di accettare tutte le condizioni indicate senza alcuna riserva;
  - c) di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro i termini indicati nell'offerta, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo offerto;
- 7) copia del capitolato di oneri sottoscritto su ogni pagina dal titolare o legale rappresentante per accettazione di tutte le clausole ed in particolar modo degli artt. 14-17;
- 8) cauzione provvisoria del 2% del valore presunto della fornitura indicato nel presente bando di gara, a garanzia dell'offerta;

15.10. Nel caso in cui la ditta partecipante sia concessionaria/rivenditrice, i documenti di cui al punto 15.9, commi 1, 2 e 3 dovranno essere presentati anche dalla ditta costruttrice del minicompattatore offerto, pena esclusione dalla gara (In tal caso, per quanto concerne il documento di cui al punto 15.9, comma 3, la ditta costruttrice potrà indicare solo le date delle forniture e i destinatari e non anche gli importi).

15.11. Elemento essenziale per l'ammissione alla gara è l'iscrizione alla C.A.I.A.A. da almeno tre anni prima della data della gara, sia per la ditta concessionaria sia per la ditta costruttrice del minicompattatore offerto; la mancanza di questo requisito comporta l'esclusione dalla gara.

15.12. L'A.S.E. si riserva la facoltà di verificare successivamente le dichiarazioni e i documenti di cui al punto 15.9, commi 1 e 3, e di richiedere la documentazione di legge.

15.13. L'offerta sarà esclusa dalla gara qualora alla stessa non risultino allegati ovvero risultino incompleti tutti i documenti e le dichiarazioni di cui al punto 15.9.

15.14. Il plico contenente la busta dell'offerta prezzi, i documenti e le dichiarazioni di cui al punto 15.9 deve essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. All'esterno del plico devono essere indicati la denominazione del mittente e l'oggetto della presente gara.

15.15. Non sarà preso in considerazione il plico contenente l'offerta e la documentazione non controfirmato sui lembi di chiusura. Non sarà, altresì, preso in considerazione il plico non pervenuto per qualsivoglia ragione entro il termine prescritto o sul quale non sia posto il nominativo del mittente e l'oggetto della gara. Entrambi i casi comportano l'automatica esclusione dalla gara.

15.16. Qualora per lo stesso modello di minicompattatore presentino l'offerta sia la ditta costruttrice che la ditta concessionaria/rivenditrice, sarà esaminata solo l'offerta della ditta costruttrice e non ammessa alla gara l'offerta del rivenditore.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

16.1. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

16.2. Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà riportato il punteggio più elevato e, quindi, economicamente più vantaggioso, secondo i criteri sotto riportati:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| A) Prezzo                | max punti 35/100; |
| B) Valutazione tecnica   | max punti 45/100; |
| C) Garanzia e assistenza | max punti 10/100; |
| D) Tempi di consegna     | max punti 10/100. |

Il punteggio verrà assegnato utilizzando le seguenti formule di calcolo:

- formula diretta (parametro più alto=parametro più conveniente)

$$P_i = P_{max} * I$$

ove  $P_i$  = punteggio da assegnare al parametro preso in esame

$P_{max}$  = punteggio massimo assegnabile

$I$  = rapporto tra il parametro preso in esame ed il parametro più vantaggioso.

- formula inversa (parametro più basso=parametro più conveniente)

$$P_i = P_{max} * I$$

ove  $P_i$  = punteggio da assegnare al parametro preso in esame

$P_{max}$  = punteggio massimo assegnabile

$I$  = rapporto tra il parametro più vantaggioso ed il parametro preso in esame.

#### A) PREZZO

Alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso si assegneranno 35 punti ed alle altre ditte un punteggio che scaturirà dalla seguente formula:

$$P_i = 35 \times \frac{\text{prezzo più basso}}{\text{prezzo preso in esame}}$$

#### B) VALUTAZIONE TECNICA

Il punteggio relativo alla valutazione tecnica sarà così ripartito: B1: "Valutazione del progetto offerto" (25 punti) e B2: "Valutazione delle prestazioni" (20 punti).

B1) Valutazione del progetto offerto: punti 25 massimo:

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla "Valutazione del progetto offerto" verranno presi in considerazione gli aspetti qualitativi dei materiali adoperati, la qualità dei gruppi assemblati elettrici-oleodinamici-meccanici; la scelta delle soluzioni tecniche ai fini dell'ottimizzazione del prodotto e della sua manutenzione; le referenze; i piani di manutenzione dell'attrezzatura; la funzionalità, dei sistemi di sicurezza adoperati, ecc...

I punti attribuiti a ciascuna ditta verranno assegnati da 0 a 20 dopo l'analisi della Relazione Tecnica e di tutte le informazioni tecniche che la ditta offerente riterrà opportuno fornire a completamento dell'offerta tecnica.

Alla ditta che ha effettuato il numero maggiore di forniture sul mercato nazionale di minicompressori simili a quello della presente gara negli anni 2008-2009-2010, in base alle autocertificazioni allegate alle offerte, saranno assegnati 5 punti ed alle altre ditte un punteggio che scaturirà dalla seguente formula:

$$P_i = 5 \times \frac{\text{numero di forniture preso in esame}}{\text{numero maggiore di forniture}}$$

B2) Valutazione delle prestazioni: punti 20 massimo

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla funzionalità verranno presi in considerazione i seguenti parametri: caratteristiche del cassone; portata utile a libretto (escluso tolleranza di legge); rumorosità del minicompattatore; tenuta dei liquami del cassone; semplicità di funzionamento; ecc...

I valori forniti dalle varie ditte ed iscritti ai rispettivi punti in tabella potranno essere verificati nel corso di una prova dimostrativa.

Dei 20 punti da assegnare alle prestazioni, 5 punti saranno riservati agli eventuali optional gratuiti.

C) GARANZIE ED ASSISTENZA. Punteggio massimo 10 punti.

I punteggi relativi alla garanzia saranno assegnati tenendo conto dei seguenti valori:

C1) Garanzia totale sull'attrezzatura comprensiva di materiali e manodopera espressa in mesi (minimo 12 mesi): punti 6 assegnati secondo il seguente criterio:

$$P_i = 6 \times \frac{\text{Numero mesi garanzia preso in esame}}{\text{Numero mesi massimo di garanzia}}$$

C2) Qualità e distanza del centro di assistenza e capacità del magazzino ricambi (tempo di intervento e tempi di fornitura ricambi ecc...): punti 4 attribuiti in base alla documentazione allegata all'offerta tecnica ed eventuali sopralluoghi.

D) TERMINI DI CONSEGNA

Verranno assegnati 10 punti alla ditta che consegnerà in minor tempo la fornitura. Il tempo massimo di consegna dell'attrezzatura non dovrà, comunque, superare, dalla data dell'ordine, 60 giorni. Alle altre ditte verrà assegnato il punteggio secondo la seguente formula:

$$P_i = 10 \times \frac{\text{Tempo minimo di consegna}}{\text{Tempo di consegna preso in esame}}$$

16.3. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. L'operato della Commissione giudicatrice è insindacabile.

16.4 La partecipazione alla gara non vincola in nessun modo l'A.S.E.

16.5. La presente gara sarà soggetta, oltre che alle norme del presente bando, anche alle norme del capitolato speciale.

16.6. Se l'A.S.E. lo richiederà, la ditta dovrà sottoporre in visione ed in prova il tipo di minicompattatore offerto alla Commissione di gara ovvero indicare l'Azienda o il Comune più vicino a Manfredonia ove poter effettuare la prova.

16.7. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

16.9. Responsabile del procedimento è il rag. Raffaele Murgò. Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile settore appalti e contratti, rag. Cosimo D'Amato.

Per quanto non previsto nel presente bando di gara, valgono le prescrizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.

Manfredonia, 6 ottobre 2011

L'Amministratore Unico  
(rag. Giuseppe Dicembrino)

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 10/10/11

## GARA CON PROCEDURA APERTA DEL 09/11/2011 PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 MINICOMPATTATORE R.S.U. DA MC. 7. CAPITOLATO SPECIALE.

### ART. 1 - OGGETTO E SOGGETTI DELLA FORNITURA

Forma oggetto del presente capitolato la fornitura di n. 1 minicompattatore r.s.u. con vasca da mc. 7, munito di impianto di disinfezione con attacco DIN per cassonetti da litri 660, 1100, 1700 ed attacco a pettine per contenitori da litri 80, 120, 240, 360. Il minicompattatore dovrà essere già introdotto nel mercato nazionale almeno con 50 esemplari (sono esclusi prototipi e modelli non ancora costruiti) prodotti e consegnati negli ultimi tre anni e deve essere fornito perfettamente funzionante e pronto per l'uso. L'impresa offerente dovrà aver prodotto un fatturato globale nel triennio 2008-2009-2010 non inferiore a € 600.000,00 (Detto requisito dovrà essere posseduto dalla ditta costruttrice del minicompattatore offerti, qualora la ditta partecipante sia concessionaria).

L'A.S.E. si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora non ritenesse alcuna offerta pienamente rispondente al pubblico interesse o eccessivamente onerosa rispetto all'importo presunto a base di gara.

L'esecuzione dell'appalto è regolata:

- a) dalle clausole del contratto che sarà stipulato;
- b) dal presente capitolato speciale;
- c) dal Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163.

### ART. 2 - VALORE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo presunto per l'acquisto del minicompattatore ammonta a € 50.000,00, oltre IVA.

L'importo totale della fornitura è desunto dal prezzo totale offerto al netto di eventuali sconti e deve essere comprensivo delle istruzioni al personale dell'A.S.E. adibito all'uso del minicompattatore, delle spese di consegna, oneri connessi con le spedizioni di cataloghi di ricambi e/o microfiches codificati riferiti a tutti i componenti del minicompattatore e dei relativi accessori, della fornitura di libretti di uso e manutenzione redatti in lingua italiana, delle spese di collaudo e del rilascio di tutti i documenti per l'utilizzo, nonché degli oneri finanziari previsti per l'invariabilità dei prezzi di cui all'art. 3.

Gli eventuali accessori proposti come opzionali dovranno essere offerti distintamente, con prezzi separati, comprensivi di trasporto, montaggio e al netto di eventuali sconti, fatto salvo quelli offerti gratuitamente.

### ART. 3 - VALIDITA' OFFERTA E INVARIABILITA' DEI PREZZI

L'offerta resterà vincolante per l'impresa fino al 30/06/2012. Pertanto, qualora il contratto venga stipulato ed approvato entro tale termine, qualunque sia la data di consegna, il prezzo offerto resta fisso ed invariabile fino al completamento della fornitura, in quanto già in sede di offerta l'impresa partecipante, in base a calcoli di propria esclusiva convenienza, ne avrà tenuto conto.

#### ART. 4 - AGGIUDICAZIONE

L'esame delle offerte sarà deferito ad apposita Commissione, la quale dovrà considerare, del minicompattatore offerto, il prezzo di acquisto, il valore tecnico, la garanzia e assistenza tecnica, i tempi di consegna.

L'A.S.E. sarà libera di aggiudicare o meno a suo insindacabile giudizio. Nessun rimborso spetterà alle ditte concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della partecipazione alla gara, incluse quelle per le eventuali prove dimostrative.

L'A.S.E. potrà addivenire all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta ammessa.

#### ART. 5 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla base dei seguenti elementi parametrati ed elencati come segue:

- Prezzo max punti 35/100;
- Valutazione max punti 45/100;
- Garanzia e assistenza max punti 10/100;
- Tempi di consegna max punti 10/100;

Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà riportato il punteggio più elevato e, quindi, economicamente più vantaggioso.

Il punteggio verrà assegnato utilizzando le seguenti formule di calcolo:

- formula diretta (parametro più alto=parametro più conveniente)

$$P_i = P_{max} * I$$

ove  $P_i$  = punteggio da assegnare al parametro preso in esame

$P_{max}$  = punteggio massimo assegnabile

$I$  = rapporto tra il parametro preso in esame ed il parametro più vantaggioso.

- formula inversa (parametro più basso=parametro più conveniente)

$$P_i = P_{max} * I$$

ove  $P_i$  = punteggio da assegnare al parametro preso in esame

$P_{max}$  = punteggio massimo assegnabile

$I$  = rapporto tra il parametro più vantaggioso ed il parametro preso in esame.

#### ART. 6 - CONSEGNA

Il minicompattatore acquistato deve essere montato nell'officina del produttore e consegnato a spese e cura dell'impresa appaltatrice presso l'autoparco dell'A.S.E., sito in via Tratturo del Carmine, 14, Manfredonia, completo della relativa documentazione, nei termini indicati dalla stessa impresa in sede di offerta.

Tali termini decorreranno dal giorno successivo a quello della stipula del contratto.

I suddetti termini indicati in sede di offerta devono essere espressi in giorni solari naturali e consecutivi.

L'impresa dovrà preavvisare all'A.S.E. S.p.A. la data di consegna del minicompattatore nuovo. La consegna del minicompattatore nuovo dovrà essere effettuata da un tecnico specializzato dell'impresa che sia in grado di illustrarne le caratteristiche tecniche principali, le componenti ed i principi di funzionamento ai tecnici ed operatori dell'A.S.E.

Della consegna del minicompattatore nuovo verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere dagli incaricati dell'A.S.E. S.p.A. e dell'impresa.

La firma del documento di accompagnamento non comporta accettazione incondizionata del minicompattatore ma solo formale atto di ritiro, facendo salvi gli accertamenti contrattuali.

In particolare sono nulle le clausole che vincolino all'osservanza di "condizioni generali di vendita" eventualmente previste dall'impresa.

#### ART. 7 - PROVA COLLAUDO

A consegna avvenuta, l'A.S.E. procederà ad un primo collaudo provvisorio del minicompattatore fornito consistente nell'accertamento delle dimensioni e delle principali caratteristiche tecniche per constatare che esso sia conforme all'offerta; collaudo da effettuarsi entro 15 gg. solari dalla consegna, in difetto di che il collaudo si riterrà per avvenuto con esito favorevole.

A distanza di mesi 6 (sei) dal predetto primo collaudo si provvederà al collaudo definitivo del medesimo; trascorsi 15 gg. dal predetto termine il collaudo definitivo si riterrà per avvenuto con esito favorevole.

L'A.S.E., con tempestiva comunicazione, darà facoltà al fornitore di presenziare tanto al collaudo provvisorio che a quello definitivo.

Le operazioni debbono risultare da specifico verbale, firmato dagli incaricati dell'A.S.E. e da quelli dell'impresa, se presenti.

L'impresa non potrà impugnare in alcun modo i risultati del collaudo.

Oggetto della prova-collaudo è la verifica che il minicompattatore consegnato sia conforme, per modello, peso, misura, dotazione e quant'altro, al contratto e che risulti costruito in osservanza delle buone regole dell'arte.

I collaudatori eseguiranno una prova di funzionamento in opera e una ispezione generale.

I collaudatori, sulla base delle prove effettuate, possono accettare il minicompattatore o rifiutarlo o dichiararlo rivedibile. E' rifiutato il minicompattatore che presenti difformità contrattuali o vizi insanabili che lo rendano assolutamente inadatto alla sua destinazione. Può essere dichiarato rivedibile il minicompattatore che presenti difformità o vizi di entità tale da non privarlo del suo i requisiti essenziali e dell'attitudine alla funzione cui è destinato.

In tal caso l'impresa si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque a richiedere, con spese a proprio carico, un nuovo collaudo entro 25 giorni dalla data del primo verbale di accertamento. Se entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della prima prova-collaudo il minicompattatore non venga favorevolmente collaudato, l'A.S.E. ha facoltà di risolvere il contratto e porre a disposizione dell'impresa il minicompattatore rifiutato che deve essere ritirato a sua cura e spese nel più breve tempo possibile.

L'A.S.E. in tal caso ha facoltà di commettere la fornitura a terzi, in danno dell'impresa. In assenza dell'impresa, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'A.S.E. fa egualmente stato contro di essa.

#### ART. 8 - RISCHI

Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite, i danni ed i deterioramenti verificatisi durante il trasporto dell'automezzo fino al luogo di destinazione.

I rischi di ogni genere saranno a carico dell'A.S.E. solo dopo la consegna dell'automezzo.

#### ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

La proprietà del minicompattatore è trasferita all'A.S.E. a partire dalla data del primo certificato di favorevole collaudo.

#### ART. 10 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

L'impresa si impegna a fornire il minicompattatore nuovo di fabbrica, costruito utilizzando parti nuove, e a garantire che lo stesso sia in regolare condizione di funzionamento in conformità alle specifiche tecniche, che la stessa impresa rende disponibili.

L'impresa garantisce con spese di manodopera, trasferte e parti di ricambio a proprio carico, per gli inconvenienti imputabili a difetti di costruzione dalla data di consegna del minicompattatore all'A.S.E., per un periodo di 6 mesi e 15 giorni successivi alla data del primo certificato di collaudo favorevole.

L'impresa è, pertanto, obbligata ad eliminare, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 10 giorni solari dalla chiamata, anche a mezzo telefax con immediata risposta di conferma per ricevuta, o telegramma, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nel minicompattatore, dipendenti da vizi di progettazione, costruzione, imperfezioni dei materiali impiegati e dal montaggio.

Di conseguenza, entro lo stesso termine l'impresa deve sostituire le parti logore, rotte o guaste con altre equivalenti e se ciò non fosse bastevole, ritirare il minicompattatore e sostituirlo con altro nuovo.

In mancanza di ciò l'A.S.E. si riserva il diritto di far eseguire a terzi i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni ed ad eliminare le parti usurate e danneggiate in conseguenza del cattivo funzionamento addebitandone l'importo all'impresa.

Ove, durante il periodo di garanzia, i vizi di progettazione, di costruzione e/o i difetti dei materiali e/o del loro montaggio determinino l'indisponibilità all'uso normale del minicompattatore per periodi superiori a 24 ore solari che, sommati, superino i 30 giorni solari, il periodo di garanzia verrà prolungato di altri 6 mesi.

Se l'indisponibilità all'uso normale del minicompattatore si verifica per periodi superiori a 24 ore solari che, sommati, superino i 60 giorni solari, l'impresa deve sostituirli entro lo stesso numero di giorni solari nei quali, in sede di offerta, si era obbligata ad effettuare la consegna.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese relative, comprese quelle eventuali di montaggio e smontaggio.

La garanzia di cui al presente articolo non comprende la riparazione di guasti, la sostituzione di parti o l'eliminazione di difetti causati da naturale logoramento, caso fortuito o forza maggiore o inadeguato utilizzo da parte degli operatori dell'A.S.E.

L'onere di provare i casi di esclusione dalla garanzia è a carico dell'impresa.

In ogni caso l'impresa si obbliga a fornire tempestivamente, a richiesta, le parti di ricambio del minicompattatore per almeno 5 anni dalla scadenza del periodo di garanzia.

E' istituito un apposito "Registro di Manutenzione", tenuto da un incaricato dell'A.S.E., nel quale annotare il giorno della chiamata ed il giorno e l'ora del ripristinato funzionamento.

Tale registro verrà sottoscritto ad ogni intervento dal tecnico inviato dall'impresa.

L'impresa ha il libero accesso al minicompattatore per eseguire il servizio nel rispetto di eventuali norme di sicurezza prescritte dall'A.S.E.

Il personale dell'impresa addetto al servizio deve essere identificabile; l'A.S.E. potrà rifiutarlo ove sussistano seri motivi i quali dovranno essere comunicati tempestivamente all'impresa stessa.

#### ART. 11 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'A.S.E. non assume alcuna responsabilità nel caso l'impresa abbia usato nell'esecuzione della fornitura dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'impresa manleva e terrà indenne l'A.S.E. da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di legali) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiani o stranieri, derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso del minicompattatore oggetto della fornitura.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi questione rispetto alla quale possa rendersi operante la suddetta manleva e di cui la parte che ne ha dato avviso venga a conoscenza.

Qualora l'impresa riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per le quali essa stessa sia tenuta a manlevare l'A.S.E., l'impresa garantisce, senza limitazione alcuna e a proprie spese, l'A.S.E. contro tali azioni o rivendicazioni e pagherà i costi, i danni e gli onorari di legali posti a carico dell'A.S.E. in qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo restando che l'impresa avrà il diritto di essere sentita circa l'eventuale transazione di tutte tali azioni o rivendicazioni.

L'A.S.E. svolgerà, a spese dell'impresa, tutti i passi che potranno essere ragionevolmente richiesti dall'impresa in relazione a tali transazioni o difese.

Se si otterrà una sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso o la gestione da parte dell'A.S.E. del minicompattatore a causa di qualsiasi pretesa violazione, ovvero se a parere dell'impresa vi siano possibilità che lo stesso sia oggetto di rivendicazione per violazione, l'impresa a sua scelta e a sue spese potrà:

- a) modificare il minicompattatore in modo tale da eliminare la violazione;
- b) ottenere per l'A.S.E. il diritto di continuarne l'uso;
- c) sostituire il minicompattatore in violazione con altro avente le stesse capacità e che, in ogni caso, soddisfi le esigenze dell'A.S.E. garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con esso sino alla data in cui verranno esercitate tali rivendicazioni, secondo la soluzione meno impegnativa;
- d) ritirare il minicompattatore e rifondere le somme versate all'impresa, salvo un'adeguata riduzione per l'uso, i danni e l'obsolescenza.

#### ART. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo del minicompattatore avverrà secondo le seguenti modalità:

- 70% entro 30 giorni dal primo collaudo provvisorio favorevole, dopo la consegna;
- 30% entro 30 giorni dalla data di effettuazione, con esito favorevole, del collaudo definitivo e, comunque, dopo la risoluzione di eventuali pendenze.

#### ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB FORNITURA

E' fatto divieto all'impresa di cedere il contratto di fornitura o di subconcedere in tutto o in parte la fornitura del minicompattatore sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione.

Senza l'autorizzazione dell'A.S.E. è pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura.

#### ART. 14 - PENALITA'

Se il minicompattatore non sarà consegnato nei termini e nei luoghi stabiliti dall'art. 6, anche a causa della necessità di ripetere la prova-collaudo, l'A.S.E. ha la facoltà di applicare una penale dello 0,1% per ogni giorno solare di ritardo, calcolata sul suo prezzo.

Qualora il ritardo ecceda i 30 giorni solari, l'A.S.E. ha facoltà di risolvere il contratto, commettendo la fornitura a terzi in danno dell'impresa e salva l'applicazione delle penali.

Le stesse disposizioni si applicano se l'impresa non sostituisce l'automezzo nell'ipotesi di cui all'art. 10, commi 4° e 7°.

In caso di esito sfavorevole della prima prova-collaudato, l'A.S.E. ha facoltà di applicare una penale dello 0,1% sul prezzo del minicompattatore per ogni giorno solare di ritardo che precederà la seconda prova-collaudato, a decorrere dal giorno successivo a quello di compilazione del verbale di prima prova-collaudato e sino al giorno in cui l'A.S.E. riceverà dall'impresa comunicazione di eseguito adeguamento e la contestuale richiesta di rinnovo del collaudato.

Qualora non siano eliminati nel termine stabilito dall'art. 10 i vizi e le imperfezioni del minicompattatore durante il periodo di garanzia, l'A.S.E. ha facoltà di applicare una penale dello 0,1% per ogni giorno solare di ritardo, calcolata sul valore del minicompattatore difettoso fino a quando tali manchevolezze non vengano rimosse ad opera di terzi, in danno dell'impresa.

Per guasti non riparabili in tempi brevi l'impresa potrà sostituire il minicompattatore in avaria o parti di esso, con altro che assicuri adeguate prestazioni.

Tale sostituzione interromperà i termini per l'applicazione delle penali.

Qualora l'impresa intenda richiedere l'abbandono delle penali, dovrà entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione dell'A.S.E. di applicare le stesse, presentare istanza con le ragioni giustificative dell'abbandono.

#### ART. 15 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento della fornitura l'impresa aggiudicataria dovrà costituire la cauzione del 10% del valore della fornitura nei seguenti modi:

- versamento in numerario presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Manfredonia in via Tribuna;
- fidejussione bancaria;
- polizza fidejussoria.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto e del periodo di garanzia e verrà restituita all'impresa dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto dipendente dall'esecuzione del contratto.

#### ART. 16 - ELEZIONE DOMICILIO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa, a tutti gli effetti di legge, deve, nel contratto stesso, eleggere domicilio speciale.

Qualora non vi provveda, il domicilio speciale si intende istituito presso la propria sede legale.

#### ART. 17 - CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che avessero da insorgere tra l'A.S.E. e l'impresa, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, saranno definite da un Collegio

Arbitrale, costituito da un esperto della materia con funzioni di arbitro scelto da ciascuna delle parti e da un terzo arbitro con funzioni di Presidente esperto in materia giuridica ed amministrativa, scelto di comune accordo dai primi due o in difetto, designato dal Presidente del Tribunale di Manfredonia.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità senza obbligo di osservanza di forme di procedura per gli atti di istruzione. Il lodo reso esecutivo avrà efficacia di sentenza tra le parti.

#### ART. 18 - EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

Sono a carico dell'impresa tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future esclusa l'IVA per la quale l'impresa ha diritto di rivalsa a norma di legge.

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione da parte dell'Organo Amministrativo dell'A.S.E.

#### DICHIARAZIONE FINALE

L'impresa offerente dichiara di accettare senza alcuna riserva le clausole contenute nel presente capitolato speciale che all'uopo sottoscrive in ogni pagina.

In speciale modo l'impresa offerente dichiara di accettare senza riserva alcuna le clausole contenute negli artt. 14-17 del presente capitolato

www.Alboprotettorionline.it 101011